

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Con il presente atto il Comune affida la gestione di porzione dell'impianto sportivo Stadio Comunale "Romano Signorini" (ex Ripaie), ubicato in Volterra Via dei Cappuccini, come precisamente indicato nella planimetrie allegate alla relazione citate nel successivo art. 2, a , con sede in Volterra, , (d'ora in poi Concessionario) per le per le attività sportive svolte dalla medesima Associazione e dalle altre richiedenti tale struttura, con la partecipazione diretta del Comune per un coordinamento territoriale dell'uso degli spazi sportivi sulla base di quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO

La porzione dell'impianto sportivo oggetto di concessione in gestione, dati i lavori di manutenzione straordinaria in corso nell'impianto medesimo, è stata individuata dal Responsabile del Settore n°4 Tecnico dell'Ente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con la Ditta esecutrice dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nelle planimetrie allegate alla relazione del 30/09/2025 prot. 20493, in cui viene autorizzato l'utilizzo parziale dello Stadio comunale "Romano Signorini" ed in cui sono dettate le relative prescrizioni d'uso. La porzione dell'impianto di cui viene autorizzato l'utilizzo per l'assegnazione in concessione ed il percorso da seguire per l'accesso sono evidenziati nelle planimetrie allegate a detta relazione (All.F). Nella relazione sopra citata è prevista inoltre la possibilità, durante i lavori in essere, di estensione della superficie oggetto della concessione in gestione alla porzione evidenziata con il colore giallo nelle planimetrie citate, sempre comunque dietro specifica autorizzazione del Responsabile del Settore n°4 Tecnico dell'Ente.

Nella porzione di impianto oggetto del presente atto, è presente una palestra fornita di attrezzi, questi ultimi di proprietà della ASD Atletica Volterra unica realtà locale promotrice della disciplina sportiva di atletica leggera. Per tale ragione il soggetto Concessionario del servizio sarà tenuto a garantire l'effettivo utilizzo della porzione dell'impianto oggetto della presente concessione in gestione da parte della ASD Atletica Volterra la quale, per contro, sarà obbligatoriamente tenuta alla compartecipazione delle spese di gestione in un importo che dovrà essere previamente approvato dal Comune.

La porzione di impianto sportivo oggetto del presente atto, come si desume anche dalle planimetrie allegate alla relazione sopracitata, oltre al locale infermeria con annesso servizio igienico,

comprende un solo locale spogliatoio con n°2 servizi igienici di cui n°1 per disabili. Il Concessionario accetta ed assume l'onere di organizzare le modalità di utilizzo di detti locali per il necessario rispetto delle differenze di genere.

Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

E' affidata alla C.F. p.i. la gestione della porzione di impianto, oggetto della presente convenzione e specificatamente individuato nel precedente art. 2.

- a) Il Concessionario assume la gestione della porzione impianto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- b) All'atto di consegna della porzione di impianto sportivo come individuato al precedente art. 2, contestualmente si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e verrà redatto apposito verbale dove verranno elencate puntualmente le parti, le strutture e le attrezzature oggetto di gestione.
- c) Il verbale di consistenza della porzione di impianto in concessione viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche.
- d) Alla scadenza della concessione in gestione, la porzione di impianto sportivo dovrà essere lasciata libera da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di riconsegna con verifica delle parti, delle strutture e delle attrezzature oggetto della gestione.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a parti, strutture e attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.

Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dalla porzione di impianto in concessione.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

La durata della concessione in gestione della porzione di sportivo, come individuata al precedente art. 2, è stabilita dalla data del presente atto/dalla data del verbale di consegna redatto in data..... nelle more della stipula del presente atto, a tutto il 31/07/2026. E' prevista la possibilità di proroga di ulteriori 5 mesi da disporsi con apposito atto.

Art. 5 – RAPPORTI

Il Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio comunale competente, per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione in gestione come definiti dalla presente convenzione.

Art.6 CANONE DI GESTIONE.

Il canone per la gestione riferita al periodo che va dalla data del presente atto/dalla data del verbale di consegna redatto in data nelle more della stipula del presente atto, a tutto il 31/07/2026 è fissato in €750,00 oltre iva nella misura di legge, come offerto in sede di gara, che il Concessionario è tenuto a versare in unica soluzione entro il 31/07/2026. In caso di incremento della superficie della porzione di impianto sportivo concesso in gestione come indicato al precedente art. 2, il canone sarà incrementato di € 250,00 oltre iva nella misura di legge, se dovuta.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione delle strutture assegnate, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

Il Concessionario della porzione di impianto per la sottoscrizione del presente atto, comunica come segue i nominativi delle seguenti figure:

- Referente/Responsabile di tutta l'attività di gestione:
- Custode della porzione di impianto sportivo:
- Responsabile della pratica sportiva:
- Soggetti con formazione BLSD abilitati anche all'utilizzo del DAE: .

e si impegna a comunicare al Comune qualunque variazione relativa ai nominativi di detti soggetti.

Il Concessionario fornisce la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 16 del regolamento attuativo della L.R.T. 21/2015.

Inoltre il Concessionario si impegna:

- a) data la concomitanza della realizzazione dei lavori nel campo sportivo, come sopra esposto, ad attenersi e quindi ad osservare e far osservare, sotto la propria responsabilità, inderogabilmente a tutti coloro che a qualunque titolo accedono alla porzione di impianto sportivo oggetto della presente concessione in gestione, le prescrizioni, che di seguito si riportano, ed il percorso da seguire per l'accesso, evidenziati nella relazione del 30/09/2025 prot. 20423 e planimetrie ad essa allegate, citata al precedente art. 2, redatta dal Responsabile del Settore n°4 Tecnico dell'Ente di concerto con la Ditta esecutrice dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

- L'ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalla porta laterale che consente l'accesso direttamente ed esclusivamente ai locali concessi.
 - è fatto divieto assoluto di oltrepassare la barriera di separazione del cantiere, compresa la transennatura posta sulla pista dei 100m. dalla quale si raggiunge la struttura della palestra;
 - è fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi tipo di manovra sugli impianti, questo perché le manovre potrebbero causare interferenze con i lavori in corso nel resto della struttura;
- b) a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della porzione di impianto sportivo e dell'accesso all'area e ad assumersi, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità porzione di impianto sportivo o alle attrezzature
- c) a garantire il controllo sul regolare utilizzo della porzione di impianto sportivo in gestione volto ad impedire abusi, arbitrii o danni di qualunque genere;
- d) ad effettuare la manutenzione ordinaria nella porzione dell'impianto oggetto della concessione in gestione.
- e) a dotarsi, sotto la propria responsabilità ed proprie cure e spese, delle eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte per l'utilizzo della porzione di impianto sportivo in oggetto, in funzione della tipologia di uso ed al numero di fruitori;
- f) il Concessionario ed i terzi che utilizzano la porzione di impianto sportivo sono responsabili del contegno e della disciplina degli utenti e di chiunque altro abbia avuto ad esso accesso.
- g) ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato durante l'attività sportiva, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale. A tal fine il Concessionario si impegna a comunicare il nominativo della persona fisica e giuridica che svolge per suo conto le funzioni di datore di lavoro, nei limiti e con le attribuzioni e le responsabilità precisate nel D.Lgs 81/2008 in orario di utilizzo della struttura. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta apposita menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- h) ad informare gli utilizzatori della porzione di impianto sportivo delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dalla presente concessione in gestione e dal Regolamento comunale;

i) alla tenuta in perfetta efficienza del locale infermeria, dotandosi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, nonché al rispetto della normativa sull'uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) ed allo scopo ad inviare al Comune, ai sensi della L.R. 22/2013 Art. 6 comma 2, entro e non oltre gg. 10 dalla data di stipula del presente documento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- 1) la dotazione e la collocazione del defibrillatore;
- 2) la presenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura della porzione di impianto sportivo;
- 3) l'osservanza degli obblighi di formazione;
- 4) la funzionalità tecnica dei defibrillatori e in particolare il rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali.

Il Concessionario potrà richiedere e far dichiarare alle Associazioni utilizzatrici della porzione di impianto sportivo, come condizione necessaria per la fruizione, la presenza di almeno una persona abilitata all'uso dei defibrillatori;

- l) a garantire l'accesso alla porzione di impianto sportivo al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) al personale dell'Amm.ne comunale addetto al controllo;
- m) a garantire che sotto l'aspetto assicurativo sia osservato l'obbligo che i singoli individui che occupano la porzione di impianto sportivo, coordinati dal Concessionario della porzione di impianto sportivo stesso ovvero dalle associazioni ospiti, siano assicurati contro i propri infortuni e per la propria responsabilità civile verso terzi;
- n) per l'ambito fiscale a garantire il rispetto dell'obbligo di essere in piena regola con le norme che regolano la materia e della condizione, in nessun caso, di applicare tariffe diverse da quelle deliberate dall'Amministrazione comunale con delibera di giunta n.°153/2006; tale tariffa sarà introitata dal Concessionario;
- o) a comunicare tempestivamente al Comune (Ufficio Sport e Ufficio Tecnico) ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività;
- p) a provvedere alla scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dal vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali. In particolare ad assicurare, con

propri capitali, struttura e personale e mediante l'adozione di ogni cautela e misura necessaria, la pulizia, l'ordine ed il decoro della porzione di impianto concesso in gestione esonerando il Comune da ogni responsabilità civile e penale;

- q) Il Concessionario è tenuto al rispetto del D.Lgs 163/2022 che corregge e integra il D.lgs. 36/2021 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
- r) a corrispondere al Comune il canone di cui al precedente art. 6;
- s) al pagamento degli eventuali tributi comunali;
- t) a non fare copie o cedere ad altri, se non eventualmente e dietro sottoscrizione di assunzione di responsabilità alle associazioni che utilizzino la porzione di impianto sportivo a seguito di accordo con il Concessionario, inserite nel calendario ed autorizzate, le chiavi di accesso alla porzione di impianto sportivo e a denunciarne immediatamente la scomparsa al Comune in caso di smarrimento;
- u) a garantire la concreta possibilità di utilizzo degli impianti sportivi da parte di tutti i cittadini, in un'ottica di promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell'attività sportiva nel territorio comunale;
- v) a garantire nella porzione di impianto oggetto del presente atto la possibilità dell'espletamento dell'attività sportiva connessa all'atletica e ad altri eventuali sport che si possano svolgere concretamente e coerentemente nella porzione di impianto concesso in gestione.
- z) ad accettare la condizione che è fatto divieto di utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive, se non preventivamente ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- aa) a garantire l'accessibilità e la fruibilità gratuita degli impianti al Comune e ad altri eventuali soggetti da questo individuati per esigenze legate all'espletamento di servizi di primo soccorso, protezione civile ed altri servizi analoghi, nonché servizi connessi a pubbliche finalità, secondo modalità preventivamente comunicate dal Comune;
- bb) di accettare la condizione che: le utenze a servizio della porzione di impianto in concessione resteranno intestate al Comune, intendendosi quale beneficio economico indiretto, volto alla realizzazione dei principi enucleati nello Statuto Comunale ed in particolare alla promozione e divulgazione della pratica sportiva;
- cc) di impegnarsi a corrispondere, entro e non oltre il 31/07/2026, in favore del Comune di Volterra la prevista quota di € 500,00 a titolo di compartecipazione alle spese delle utenze per il periodo oggetto della gestione, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto/dalla data del verbale di consegna se effettuata nelle more di stipula contrattuali, a tutto il 31/07/2026. Nel caso venga disposta la proroga della concessione come descritta al precedente articolo 4, il

Concessionario anche per tale periodo è tenuto a rimborso forfettario in favore del Comune di Volterra delle spese suddette nella misura che sarà calcolata in proporzione alla durata della proroga stessa.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VOLTERRA

Il Comune si impegna:

- a mantenere intestate a proprio carico le utenze relative alla porzione di impianto in concessione, intendendosi quale beneficio economico indiretto, volto alla realizzazione dei principi enucleati nello Statuto Comunale ed in particolare alla promozione e divulgazione della pratica sportiva.
- ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione straordinaria delle strutture e delle apparecchiature ed impianti come espressamente indicate nel regolamento Comunale;
- a stabilire le tariffe orarie di utilizzo della porzione di impianto sportivo che, fino a modifiche disposte con successivi atti dell'Ente, rimangono quelle fissate con Delibera di Giunta Comunale n° 153/2006.
- a mantenere assicurata la struttura relativamente ai rischi di Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 9 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

- a) Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e della porzione di impianto sportivo oggetto della presente concessione in gestione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amm.ne comunale.
- b) Qualora il Concessionario svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amm.ne comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
- c) L'Amm.ne comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione.

Art. 10 - INAGIBILITA'DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

L'Amministrazione comunale, in qualunque momento, anche durante il periodo di concessione in gestione, potrà apportare alla porzione di impianto sportivo tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amm.ne comunale, la porzione di impianto sportivo dovesse essere resa e/o rimanere inagibile

in tutto o in parte, nessuna indennità compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario.

Art. 11 - MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

- a) Il Concessionario cura l'uso pubblico della porzione di impianto sportivo, ne consente l'utilizzazione a chiunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni indicate al precedente art. 7, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amm.ne comunale con delibera di Giunta Comunale n°153 del 28/09/2006, fino a modifiche disposte con successivi atti dell'Ente, per la generalità degli impianti sportivi comunali fatte salve le tariffe minori offerte in sede di offerta;
- b) Le tariffe comunali devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo visibile al pubblico.
- c) Il Concessionario, consapevole delle caratteristiche della porzione di impianto sportivo allo stato attuale, si impegna sotto la propria responsabilità ad utilizzarlo nel rispetto delle norme vigenti, esonerando l'Amm.ne comunale da responsabilità derivanti da un uso improprio.

Art. 12 – RENDICONTO

Al termine della gestione, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, completa di dati riferiti alla gestione della porzione di impianto sportivo, comprendente gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva e copia del bilancio dell'associazione affidataria relativo alla sola gestione.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ

- a) L'Amministrazione comunale è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori della porzione di impianto sportivo e prestatori d'opera.
- b) Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione della porzione di impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
- c) Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
- d) Il Concessionario risponde dei danni causati da chiunque che a qualunque titolo acceda all'impianto ed arrecati agli immobili, alle aree, agli impianti, attrezzature e arredi all'interno della porzione di impianto sportivo oggetto della concessione in gestione e anche a quelli relativi alla porzione non oggetto della concessione, comunque facenti parte dell'impianto sportivo medesimo,

ma esclusi dalla concessione poiché interessati dall'area di cantiere per i lavori in corso, come espressamente indicato al precedente articolo 2.

e) Il Concessionario assume a proprio carico qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati a terzi da un uso improprio o scorretto delle aree, delle strutture e delle attrezzature e degli impianti con espresso esonero del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità salva la possibilità di rivalsa verso il diretto responsabile;

f) Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa al deposito all'interno della struttura di beni o di valori di qualsiasi tipo, sia di proprietà del Concessionario che degli utenti o dei terzi ammessi;

e) Il Concessionario esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai danni descritti ai precedenti punti c), d), e) e f) ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi.

Art. 14 - GARANZIA ASSICURATIVA

E' a carico del Concessionario:

a) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose, con congruo massimale minimo, a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente atto ;

Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato terzo anche il Comune di Volterra, così come i suoi dipendenti ed amministratori; inoltre dovrà contenere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Volterra, dei suoi dipendenti ed Amministratori ed espressamente esonerare il Comune di Volterra da qualsiasi responsabilità civile e penale. Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Volterra da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di fornitori, utenti, soci e terzi in generale, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della concessione in gestione;

b) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa RCO, con congruo massimale minimo, per gli operatori anche volontari che operano nella porzione di impianto sportivo oggetto della concessione in gestione, per i servizi e le attività oggetto del presente atto;

c) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto/incendio su beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale con congruo massimale minimo;

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione.

Il Concessionario si impegna inoltre a fornire celermente all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti la validità delle polizze assicurative sino alla definitiva scadenza della presente concessione.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 15 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Volterra, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione della porzione di impianto sportivo nel rispetto degli impegni assunti con il presente atto. A tal fine:

a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione

b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Il Concessionario ha, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione della porzione di impianto sportivo. L'Amm.ne, sulla base delle verifiche effettuate, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere e delle relative sanzioni.

Art. 16 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

Il Concessionario deve vigilare affinché gli addetti e coloro che accedono all'impianto a qualunque titolo si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e le limitazioni e disposizioni previste con il presente avviso.

Art. 17 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI VOLTERRA ED AI CITTADINI

Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del Concessionario e comunque nel rispetto delle proprie esigenze di utilizzo, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare la porzione di impianto sportivo oggetto del presente atto, per lo svolgimento di manifestazioni sportive od altre iniziative dalla stessa promosse.

A tale scopo dovrà essere dato un preavviso al Concessionario di almeno 15 giorni.

Art. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento e, in particolare:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b) in caso di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto quando, previa diffida a provvedere, il Concessionario non adempia nel termine prefissato. Il Comune potrà risolvere il contratto anche a seguito di tre accertate violazioni e contestazioni in un anno, indipendentemente dalla messa in pristino.

L'Amministrazione comunale comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo.

In caso di risoluzione della concessione, al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione della porzione di impianto sportivo sino alla consegna al nuovo Concessionario.

Art. 19 – REVOCA

Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, l'Amministrazione comunale può revocare la concessione della porzione di impianto sportivo quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale della porzione di impianto sportivo è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) la manutenzione non è stata effettuata secondo i normali criteri di lavoro e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

L'Amministrazione comunale potrà revocare, in qualsiasi momento il contratto e rientrare in possesso dell'area concessa per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse o cause di forza maggiore senza che il Concessionario possa richiedere o vantare alcuna indennità.

Art. 20 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Amministrazione comunale, Affidatario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno tre mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata. In caso di recesso da parte del Comune questo non richiederà il versamento del canone previsto per il perio. In caso di recesso del Concessionario sarà tenuto al versamento integrale dei canoni ancora dovuti.

Art. 21 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art.133, comma 1, lett.b) Codice di Procedimento Amministrativo) presso il Foro di Pisa. Non è ammesso l'arbitrato.

Art. 23 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed al vigente Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia.

Art. 24 – REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

Per il Comune di Volterra

Per